

POLICY DI REMUNERAZIONE DEL CONSULENTE FINANZIARIO AUTONOMO

1. PREMESSA

La presente procedura è stata adottata dal [nome e cognome C.F. e P.I.] con domicilio ai fini delle comunicazione in [●] (di seguito anche il “Consulente Finanziario”), regolarmente iscritto all’Albo Unico dei Consulenti Finanziari ex articolo 31, comma 4, del Testo Unico della Finanza, con numero di iscrizione [●], al fine di perseguire i seguenti obiettivi generali:

- ✓ promuovere il rispetto della legge e disincentivarne qualsiasi violazione;
- ✓ tutelare i diritti dei clienti;
- ✓ non creare situazioni di conflitto di interesse che possano indurre i soggetti rilevanti a favorire i propri interessi o gli interessi del Consulente Finanziario a potenziale discapito di un cliente;
- ✓ riconoscere il merito di chi, nel rispetto delle regole, dei valori e dei livelli di rischio, produce i risultati attesi, ponendo le basi per la loro sostenibilità nel medio/lungo periodo.

2. INQUADRAMENTO NORMATIVO

L’articolo 176 del Regolamento Intermediari adottato dalla Consob con la delibera n° 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito, il “Regolamento Intermediari”) disciplina i criteri relativi alle procedure interne e alle pratiche retributive applicate dal Consulente Finanziario.

I Consulenti Finanziari sono tenuti, infatti, a definire ed attuare politiche e prassi retributive regolate da adeguate procedure interne

idonee a garantire una gestione sana e con l'intento di assicurare che i clienti siano trattati in modo equo e che i loro interessi non siano danneggiati dalle pratiche retributive adottate nel breve, medio o lungo periodo.

Tali politiche e prassi retributive sono applicate a tutti i soggetti rilevanti (personale dipendente, consulenti e collaboratori) che hanno un ruolo, direttamente o anche indirettamente, nella prestazione del servizio di consulenza, nella misura in cui la remunerazione di tali soggetti possa creare un conflitto di interessi a discapito degli interessi di un cliente.

3. IDENTIFICAZIONE DEL “PERSONALE PIÙ RILEVANTE”

Il Consulente Finanziario ha condotto l'attività di identificazione del “personale più rilevante”, cioè di quelle categorie la cui attività professionale può avere un impatto rilevante sul profilo di rischio della stessa.

Di seguito, si riportano i soggetti che sono stati ricompresi in tale categoria:

- il personale dipendente;
- i consulenti e collaboratori.

3.1 LE COMPONENTI DELLA REMUNERAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE

La Politica di Remunerazione del personale dipendente si articola sulla base della retribuzione fissa, la determinazione del cui ammontare deriva dalle tabelle retributive fissate dalla previsione contrattuale nazionale attualmente in vigore ed eventuali accordi di secondo livello applicati all'unità operativa.

La retribuzione fissa è costituita dalla voce Retribuzione Annua Lorda (R.A.L.), di cui fanno parte anche le somme corrisposte in modo continuativo *ad personam* sotto forma di elementi assorbibili o non assorbibili, inizialmente definita all'atto dell'assunzione in relazione all'inquadramento contrattuale.

Pertanto la retribuzione di tali soggetti è fissa e determinata contrattualmente senza alcuna previsione di componenti variabili.

3.2. LE COMPONENTI DELLA REMUNERAZIONE DI COLLABORATORI E INCARICHI PROFESSIONALI

I criteri di conferimento degli incarichi professionali e di collaborazione sono ispirati a principi di competenza, economicità, trasparenza e correttezza.

Tutti i compensi e/o somme a qualsiasi titolo corrisposte ai soggetti di cui sopra sono adeguatamente documentati e comunque proporzionati all'attività svolta, anche in considerazione delle condizioni di mercato e delle norme di legge applicabili.

In particolare, con riferimento a professionisti iscritti in appositi albi, i compensi sono pattuiti preventivamente con riferimento alle condizioni più favorevoli per il Consulente Finanziario tenuto conto dell'incarico e delle condizioni di mercato.

Pertanto la retribuzione di tali soggetti, inclusi quelli che svolgono per conto del Consulente Finanziario attività di consulenza, è fissa e determinata contrattualmente senza alcuna previsione di componenti variabili.